

Senza titolo		Cerca	
Vista	Ridimensiona	Condividi	Evidenziato
			Ruota Modifica
Prestazione occasionale		Regime pubblicistico	
Ambito applicativo			
lavoro accessorio	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a € 5.000 annui - Solo per i settori ed i lavoratori di cui all'art. 70, D.Lgs. n. 276/2003 	<ul style="list-style-type: none"> - Aliquota contributiva (13%) - Premio assicurativo (7%) - Esonero Irpef 	
Collaborazioni occasionali	<ul style="list-style-type: none"> - Fino a € 5.000 e 30 gg. lavorativi durante l'anno solare - Generalmente rivolte ad attività imprenditoriali (1) 	<ul style="list-style-type: none"> - Aliquota contributiva (26,72) (2) - Premio assicurativo calcolato su un tasso variabile a seconda che la prestazione sia o meno inserita nel ciclo produttivo dell'azienda - Irpef progressiva 23%-27% 	
lavoro autonomo occasionale	<ul style="list-style-type: none"> - Attività non professionale (3) - Potenzialmente attivabile in tutti i settori 	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione Gestione Separata solo per compensi superiori a € 5.000 - Esonero Inail - Irpef (20%) 	
lavoro intermittente	<ul style="list-style-type: none"> - Non ci sono limiti reddituali; - Solo per attività discontinue individuate dal Ccnl (4) o per periodi predeterminati nell'arco della settimana, mese e anno; - Per qualsiasi attività se svolta da soggetti con meno di 25 anni o con più di 45 anni 	<ul style="list-style-type: none"> - Iscrizione Fpld - Premio assicurativo variabile a seconda della classe di rischio - Irpef progressiva 23%-27% 	

1) Con sentenza n. 5698 del 19 aprile 2002, la Cassazione ha fissato gli elementi che debbono ricorrere perché si possa invocare l'art. 409, n. 3, c.p.c. per la devoluzione della controversia al tribunale, inteso quale giudice del lavoro. Essi sono: a) continuità, che ricorre quando la prestazione non sia occasionale ma perduri nel tempo ed importi un impegno costante del prestatore a favore del committente; b) coordinazione, intesa come connessione funzionale derivante da un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale.

2) Va precisato che tale aliquota si riferisce ai compensi corrisposti entro il 12 gennaio 2012; per i compensi erogati successivamente si applica l'aliquota 2012 pari a 27,72.

3) Va precisato che se la prestazione supera i 5.000 euro annui, il lavoratore dovrà essere iscritto alla gestione separata Inps di cui all'art. 36 legge n. 35/1995. e al prelievo assicurativo Inail. Dal punto di vista fiscale, non esiste un preciso limite reddituale oltre il quale la prestazione non è più considerata occasionale; in tale sede, tuttavia, sarà valutata la professionalità della prestazione, ovvero, se il lavoratore, nell'esercizio della prestazione condotta in contratto, debba spendere le conoscenze tecniche proprie dell'attività o dell'arte svolta professionalmente.

4) In attesa delle pattuizioni collettive, le attività oggetto di tale contratto sono quelle di cui al R.D. n. 2657/1923.